



Citta' di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E
DELLE STRUTTURE
DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 24.09.2007

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
ART. 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - COMPITI DEL SERVIZIO	3
CAPO II - ORGANI E STRUTTURE	4
ART. 3 - COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL COC	4
ART. 4 - FUNZIONI DEL SINDACO	5
ART. 5 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	5
ART. 6 - FUNZIONI DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	6
ART. 7 - UNITÀ DI CRISI COMUNALE	7
ART. 8 - COMITATO DI COORDINAMENTO COMUNALE DEL VOLONTARIATO	7
CAPO III - STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE	9
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE	9
ART. 10 - PIANO DI INTERVENTO	10
ART. 11 - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ	10
ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DELLA SALA OPERATIVA	10
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11
ART. 13 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	11
ART. 14 - NOTIFICA DEL REGOLAMENTO	11
ART. 15 - RINVIO	11

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Istituzione del Servizio

1. È istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile, con il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di protezione civile e al presente regolamento, nonché di svolgere e favorire iniziative che perseguano finalità di prevenzione, previsione, gestione dell'emergenza e ricostruzione.
2. Il Servizio Comunale di Protezione Civile è presieduto dal Sindaco ed ha sede presso i servizi comunali di via De Angeli 109.
3. Il Servizio comunale di protezione civile è composto da tutte le strutture operative, gli organi, le funzioni di supporto e da tutto il personale operativo dell'Ente e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le programmazioni e le pianificazioni comunali per le attività di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003 e le altre normative di riferimento (ovvero eventi di tipo A) tramite il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Art. 2 – Compiti del Servizio

1. Il Servizio Comunale di Protezione Civile del Comune di Omegna ha tra le sue funzioni:

Favorire la formazione e l'aggiornamento costante, l'applicazione

- della pianificazione nazionale, regionale e comunale in materia di Protezione Civile;

Coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di

- Protezione Civile, nelle diverse attività legate alla prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza

CAPO II - ORGANI E STRUTTURE

Art. 3 - Composizione e articolazione del COC

1. Il **Centro Operativo Comunale** di protezione civile, articolato su due livelli: politico-decisionale e tecnico-esecutivo, è composto come segue:

- Sindaco
- Comitato Comunale di Protezione Civile;
- Unità di Crisi Comunale;
- Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile
- Ufficio di Protezione civile e struttura di reperibilità;
- Polizia Municipale
- Gruppo Comunale di Protezione Civile.

2. Appartengono al livello politico-decisionale il **Sindaco**, che è Autorità Comunale di protezione civile, e il **Comitato Comunale**, che coadiuva il Sindaco in materia di protezione civile.
3. Il Centro Operativo Comunale si avvale, anche attraverso specifici Protocolli di intesa, di tutti i soggetti istituzionali demandati all'azione in Protezione Civile, sia pubblici che privati.

Art 4 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, è l'Autorità di protezione civile in ambito comunale e:

- **costituisce** e presiede il Comitato comunale di protezione civile
- **coordina**, di persona o tramite delegato, l'unità di crisi
- **sovrintende**, di persona o tramite delegato, il comitato di coordinamento e la struttura comunale di protezione civile

Art. 5 - Composizione del Comitato Comunale di Protezione Civile

1. La composizione del Comitato Comunale di Protezione Civile è la seguente:

- | |
|---|
| - Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede; |
| - Giunta Comunale |
| - Dirigente Servizio Tecnico |

2. Il Comitato di Protezione Civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina della nuova Giunta.
3. Il Servizio di protezione civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Comunale di Protezione Civile.
4. E' facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Sindaco, per lo studio di problemi specifici o per l'espletamento dei compiti assegnati al Comune, può costituire, di volta in volta, gruppi di lavoro ristretti, composti da componenti del Comitato stesso, che possono essere integrati a seconda delle necessità, da componenti esperti esterni al Comitato stesso
6. Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco o da un suo delegato:

in via ordinaria	almeno due volte l'anno;
in via straordinaria	in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il comitato stesso
al verificarsi di eventi calamitosi interessanti	il Comitato Comunale deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente

7. Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione via posta ordinaria o via fax o, nel caso di eventi calamitosi, per le vie brevi formalizzate nel piano di emergenza eventualmente anticipate via E-Mail, SMS o telefonicamente.
8. Le riunioni saranno tenute presso la sede comunale di Via De Angeli 109 o in altro Ufficio della sede Comunale che sarà indicato, congiuntamente al relativo ordine del giorno, negli avvisi di convocazione.

9. Al fine di approfondire particolari problematiche, il Comitato Operativo di Protezione Civile ha facoltà di far partecipare alle proprie sedute rappresentanti di altri Enti, Comuni od Organismi; ha inoltre facoltà di avvalersi della consulenza di personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
10. Gli eventuali oneri connessi con le suddette consulenze saranno, previa determinazione del dirigente del Servizio Protezione Civile del Comune di Omegna, a carico dell'Ufficio Protezione Civile.

Art. 6 - Funzioni del Comitato Comunale di Protezione Civile

1. Il Comitato di Protezione Civile garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8, 9 della L.R. 7/2003 come di seguito riportati:

Art.6	<i>analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio, individuazione degli scenari di rischio, attivazione di programmi di mitigazione, informazione, predisposizione ed utilizzo di sistemi previsionali</i>
Art.7	<i>quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi, definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi, predisposizione di un parco risorse comunale, formazione, controllo e vigilanza sulle pianificazioni territoriali degli enti</i>
Art.8	<i>gestione o concorso nell'emergenza, organizzazione del sistema comunale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto, attivazione delle procedure di allertamento, attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio, utilizzo delle risorse disponibili, primo intervento tecnico, soccorso sanitario, soccorso socio-assistenziale</i>
Art.9	<i>attività di primo recupero</i>

2. Il comitato di protezione civile

-	definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio della Protezione Civile di cui all'Art. 11 della L.24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;
-	definisce le responsabilità ed i compiti delle Funzioni di Supporto all'Emergenza così come indicato nel Metodo Augustus, indicandone gli operatori responsabili;
-	nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, elabora i programmi di formazione degli operatori appartenenti alle strutture operative locali di Protezione Civile, favorendo l'interscambio di conoscenze tra le medesime forze;
-	nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna cultura di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, il Comitato

operativo promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire direttamente, o per tramite dei docenti, agli studenti notizie, tecniche, esperienze, ecc. necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni provocati da catastrofi o calamità naturali;

-
- organizza le esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione
-

Art. 7 - Unità di Crisi Comunale

1. L'Unità di Crisi Comunale è l'organo che fornisce il supporto tecnico alle decisioni del Comitato comunale per la protezione civile per l'esercizio dell'attività di soccorso e assistenza.
2. L'Unità di Crisi Comunale, strutturata per funzioni di supporto, è presieduta dal sindaco o suo delegato ed è composta:

-
- dal responsabile del Servizio Protezione Civile;
-
- dal Dirigente del servizio tecnico o suo delegato;
-
- dagli assegnatari delle funzioni di supporto (Metodo Augustus);
-

3. Le funzioni di supporto sono attribuite dalla Giunta Comunale.
4. E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori della stessa, membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.
5. E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di Crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
6. L'Unità di Crisi, in presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, della Provincia o dal Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 7/2003, assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato Comunale, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici governativi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
7. Il Servizio di protezione civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di Crisi Comunale.

Art. 8 - Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato

1. Con provvedimento del Sindaco viene istituito il Comitato di Coordinamento

Comunale del Volontariato quale organo che partecipa alle scelte comunali di promozione e sviluppo di Protezione Civile ;

2. Il Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato è composto da:

- Assessore delegato alla Protezione Civile, che lo presiede;
- Un rappresentante del 118 e/o della C.R.I.;
- Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile;
- un rappresentante di ogni associazione di volontariato di P.C. operante sul territorio comunale;

3. E' facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.

4. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- Approva programmi annuali e pluriennali di lavoro (esercitazioni, formazione, informazione);
- Propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
- Collabora con gli organi del Comune per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, per gli interventi di emergenza;

5. I Volontari possono essere impiegati:

- per attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
- in attività di emergenza.

6. L'autorizzazione all'attivazione e all'impiego dei Volontari viene rilasciata direttamente dal Sindaco, con l'applicazione dei benefici di legge, ove previsto per gli eventi di tipo A);

7. La durata in carica del Comitato di Coordinamento Provinciale di volontariato di Protezione Civile coincide con la durata in carica del Consiglio Comunale.

8. La carica di componente del Comitato è gratuita.

CAPO III - STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 9 - Organizzazione comunale

1. Con delibera di Giunta Comunale viene individuata l'unità operativa a cui è affidata la competenza della protezione civile, al fine di garantire l'espletamento efficiente ed efficace delle seguenti attività:

- lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni tra cui la redazione di apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune di Omegna. e gli enti interessati nella gestione delle emergenze; in particolare di protocolli di intesa e accordi per la gestione di emergenze a carattere comunale;

- l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune di Omegna, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;

- l'elaborazione e la realizzazione, di concerto con gli Uffici Comunali coinvolti, del programma pluriennale di prevenzione;

- l'elaborazione e la verifica operativa, di concerto con gli altri enti appartenenti al Servizio Comunale di Protezione Civile, del Piano di emergenza comunale;

- l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;

- l'organizzazione operativa delle attività di soccorso alla popolazione, anche attraverso l'acquisto o l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali;

- l'organizzazione e la gestione di un Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile così come previsto dalla L.R. 44/200 e L.R. 7/2003, in grado di coadiuvare adeguatamente le attività ordinarie e straordinarie dell'Ufficio stesso;

- il coordinamento delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 operanti sul territorio comunale di Omegna;

- il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione delle funzioni di supporto nonché delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio Comunale;

- l'organizzazione e la direzione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale di Omegna;

- almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio;

- almeno una volta l'anno, la stesura e la presentazione al Sindaco od all'Assessore delegato di una relazione circa la propria attività e le

linee di indirizzo programmatico per le attività da svolgere nel corso dell'anno successivo.

Art. 10 - Piano di intervento

1. Il piano comunale di protezione civile elenca le risorse umane, i materiali, le procedure di allertamento, e le attività di primo soccorso; lo stesso va redatto, in linea di massima, secondo il modello d'intervento previsto dalla L.R. 7/2003, Capo III, artt.li 6,7,8, e 9.
2. L'aggiornamento del piano è da effettuarsi ogni anno dal servizio competente.

Art. 11 - Servizio di Reperibilità

1. Il servizio di reperibilità, nel rispetto delle norme contrattuali ed in base al disposto della Legge regionale, deve essere attuato per 365 giorni l'anno e, ove possibile, 24 ore su 24. La reperibilità può essere, all'occorrenza, coordinata ed integrata con l'azione complessiva della protezione civile, ivi compresi i gruppi di volontariato.

Art. 12 - Organizzazione della Sala Operativa

1. La Sala Operativa del Comune, strutturata per accogliere l'Unità di Crisi Comunale, è allestita presso il comando di pm.e in alternativa, presso la sede del corpo volontari Vigili del fuoco previa sottoscrizione di apposita convenzione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 - Attuazione del regolamento

1. Entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento dovranno essere costituiti gli organi previsti nel capo II° .

Art. 14 - Notifica del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà notificata:

- al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia,
quali organi di protezione civile;
- al Prefetto della Provincia,

Art. 15 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.